

STATUTO

ART. 1

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione

"FONDAZIONE TRENTO UNIVERSITA'"

(di seguito denominata "Fondazione").

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Trento, via Belenzani, 12.

ART. 3

FINALITA'

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

1. promuove, organizza e finanzia, anche in collaborazione con Enti e Organismi di carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, ogni iniziativa promozionale e di ricerca scientifica nei campi di interesse dell'Università di Trento, volta allo sviluppo e alla qualificazione della stessa e, più in generale, del sistema formativo trentino, nonché dei rapporti tra l'Università medesima e la realtà locale, in particolare quella produttiva ed imprenditoriale;
2. elabora e realizza, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, progetti di formazione professionale, in particolare di formazione continua, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi.

ART. 4

ATTIVITA'

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità di cui all'art. 3, realizza le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuove e sostiene giovani laureati allo scopo di agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, premi di laurea ed il finanziamento di stage formativi presso aziende e/o enti;
- b) promuove e sostiene ricerche e progetti formativi, nonché attività culturali in collaborazione con l'università di Trento ovvero con altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed

erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché dai contributi versati dai Partecipanti Sovventori ed Aderenti.

Gli eventuali residui di gestione verranno investiti nell'attività istituzionale.

La partecipazione dell'università degli studi di Trento è rappresentata dall'apporto di prestazione d'opera scientifica, servizi ed attività similari comunque inerenti ai propri fini istituzionali.

ART. 6

DESTINAZIONE DI SCOPO

All'atto dell'erogazione, il singolo donante o donanti potranno richiederne la loro contribuzione venga finalizzata, anche attraverso la costituzione di fondi vincolati, al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell'importo dell'erogazione, purché compatibili con le finalità di cui all'art.3.

Le erogazioni ricevute quando non vincolate, potranno essere destinate al patrimonio o finanziare le spese di gestione in seguito ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i suoi programmi d'attività, presso enti ed organismi, sia pubblici sia privati. Essa potrà altresì organizzare raccolte finalizzate a specifici programmi e/o progetti, anche costituendo, attraverso tali disponibilità, appositi fondi patrimoniali.

ART. 7

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

La Fondazione, fermo il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, si avvale dell'apporto di Partecipanti alle sue iniziative, denominati Fondatori, Sovventori ed Aderenti. Essi possono essere persone fisiche, persone giuridiche ovvero enti senza personalità giuridica.

Sono soci Fondatori: l'Università degli Studi di Trento, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, la Cassa Centrale della Casse Rurali Trentine S.p.a., la Seac - Servizio Elaborazioni Associazioni Commercianti S.p.a., l'Unione Commercio e Turismo ed attività di Servizio della Provincia di Trento, la Marangoni Pneumatici S.p.a., l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, la Ferrari F.lli Lunelli S.p.a., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Sono qualificati Sovventori i soggetti che contribuiscono al patrimonio della Fondazione versando un contributo non inferiore ad Euro 10.000 (diecimila).

Sono qualificati Aderenti i soggetti che contribuiscono al

patrimonio della Fondazione versando un contributo non inferiore ad Euro 500 (cinquecento).

I Partecipanti non sono portatori di diritto di credito sui contributi, né sul patrimonio.

ART. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Potranno altresì essere organi della Fondazione:

- la Commissione Scientifica;
- il Segretario generale.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo. Su delibera del Consiglio di Amministrazione nomina procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, da ratificare nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Presidente dovrà essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio.

ART. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) o da 12 (dodici) membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea di partecipazione.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, i rappresentanti nominati dall'Università degli Studi di Trento, dal Comune di Trento, dalla Camera di Commercio I.A.A., dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dalla Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a. e dal Comune di Rovereto.

I rimanenti consiglieri sono eletti dall'Assemblea di Partecipazione, nella misura di un Consigliere scelto fra quelli designati dai Soci Fondatori, uno fra quelli designati dai Soci Sovventori ed uno fra quelli designati dagli Aderenti, qualora il numero dei Consiglieri sia di 9 (nove) ovvero nella misura di due Consiglieri scelti nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui sopra,

secondo le designazioni formulate dalle stesse, qualora il Consiglio sia composto da 12 (dodici) membri.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Le cariche istituzionali sono gratuite.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso delibera con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- approva i regolamenti interni;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione;
- dispone in merito al più sicuro e conveniente impegno del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
- nomina, tra i propri membri, il presidente; nomina i componenti la Commissione Scientifica; dispone l'assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico e dispone la cessazione del rapporto;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- stabilisce la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso sponsorizzazioni o specifiche contribuzioni;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato esecutivo in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;

- delibera sulla costituzione e partecipazione a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Il Consiglio potrà procedere, sentita la Commissione Scientifica o su proposta della stessa, alla costituzione di sezioni scientifiche autonome su specifici temi o settori di ricerca, coordinate da un membro della Commissione scientifica e aventi un proprio bilancio determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale bilancio confluiranno anche i fondi destinati alla Fondazione per il raggiungimento delle specifiche finalità della Sezione interessata, comunque reperiti o da chiunque versati.

ART. 13

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione Scientifica.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è composta dai Fondatori, dai Sovventori e dagli Aderenti, ed è organo di dibattito democratico e di confronto allargato delle istanze culturali, scientifiche e sociali della Fondazione.

Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione per la presentazione della relazione annuale sull'attività della Fondazione, nonché entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione della carica dei Consiglieri di Amministrazione, per l'elezione dei membri da scegliersi fra quelli designati dai Fondatori, dai Sovventori e dagli Aderenti.

L'avviso di convocazione è firmato dal presidente.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

Essa dà inoltre parere consultivo sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione.

ART. 15

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili

I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sue sedute.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono

verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16

COMMISSIONE SCIENTIFICA

La Fondazione potrà avvalersi di una Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica, con compiti attribuitile dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione scientifica.

ART. 17

IL SEGRETARIO GENERALE

La Fondazione potrà avvalersi della figura del Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica, con funzioni attribuitigli dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Segretario generale, che assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio stesso.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

ART. 18

PERSONALE SCIENTIFICO, TECNICO E MEZZI

Per lo svolgimento delle sue attività, la Fondazione potrà avvalersi di personale messo a disposizione, in via permanente, ovvero temporanea, dagli enti i cui rappresentanti fanno parte della Fondazione ed utilizzerà, in via provvisoria, le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza degli enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione potrà dotarsi di un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

IL BILANCIO

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare.

ART. 21

ESTINZIONE

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali fu

costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatate le cause di estinzione o trasformazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.; nel caso di estinzione il Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, nomina uno o più liquidatori.

In caso di mancata trasformazione della fondazione ai sensi dell'art. 28 c.c., il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o scopi di pubblica utilità.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

* * * * *

Trento, 8 luglio 2010